

Regolamento del processo di governance del Consiglio di Amministrazione



Approvato dal Consiglio di Amministrazione del **23 marzo 2016**

INDICE

1. AGGIORNAMENTI	3
2. PREMESSA E OBIETTIVI	4
3. INQUADRAMENTO GENERALE E NORMATIVO	5
PRINCIPI GENERALI.....	5
CARATTERISTICHE DEGLI AMMINISTRATORI.....	5
RUOLO E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	6
4. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6
CONVOCAZIONE E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.....	6
RIUNIONI.....	7
DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO.....	7
VOTAZIONI.....	8
RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI.....	8
COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI.....	8
5. PROCESSO DI GOVERNANCE	9
ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
FASE DELIBERATIVA.....	11
FASE DI VERIFICA	12
FASE DI INTERVENTO.....	12
FASE INFORMATIVA.....	12
6. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI	13
7. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	14



1. Aggiornamenti

Sintesi delle principali modifiche intercorse dall'ultima versione, con tabella relativa allo "storico modifiche" come di seguito riportato:

Aggiornamento	Data delibera	Contenuto dell'aggiornamento
Prima Redazione	06.09.2007	Documento facente parte del Progetto di Governo Societario 2007.
Aggiornamento 1	20.05.2009	Revisione rientrante nel Progetto di Governo Societario 2009. Adeguamento alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate da Banca d'Italia con la comunicazione N. 264010 il 4 marzo 2008, nonché all'applicazione in BTV di un modello di governo societario che ha l'obiettivo di garantire adeguate ripartizioni di responsabilità e poteri, con un corretto equilibrio fra gli organi di supervisione strategica, di gestione e di controllo e fra le funzioni operative e di controllo. Aggiornamento strettamente collegato alle modifiche statutarie che prevedono l'introduzione del voto di lista e delle figure degli amministratori indipendenti ed esecutivi oltre al ridisegno del ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Aggiornamento 2	25.10.2012	Rivisitazione generale, non di carattere normativo, relativa a precisazioni su: <ul style="list-style-type: none"> - poteri di supervisione strategica e gestione all'interno del CdA; - ruolo degli amministratori indipendenti; - ruolo degli amministratori esecutivi/non esecutivi; - ruolo del Presidente; - limiti al cumulo degli incarichi.
Aggiornamento 3	30.10.2013	Adeguamento alle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circ. B.d.I. n. 263 del 27.12.2006) - 15° aggiornamento del 2.7.2013.
Aggiornamento 4	09.03.2016	Adeguamento alle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circ. 285/2013 Banca d'Italia), nonché alle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea degli azionisti del 29.04.2015. Le modifiche più significative hanno coinvolto: <ul style="list-style-type: none"> - il "<u>Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione</u>", abolendo la precedente possibilità di essere nominato membro del Comitato Esecutivo; - i "<u>Compiti strategici di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo</u>", integrati con quanto stabilito dallo Statuto all'art. 15.3; - i "<u>Rapporti con le Funzioni aziendali di controllo</u>", in ossequio a quanto previsto sia dalla normativa di Vigilanza che dal Regolamento Interno Aziendale del Banco. Altre modifiche intercorse sono di natura formale o semplicemente adeguamenti normativi che non hanno avuto impatti sui contenuti.

2. Premessa e Obiettivi

Il presente regolamento, che abroga e sostituisce quello deliberato in data 30 ottobre 2013, ha l'obiettivo di garantire adeguate ripartizioni di responsabilità e poteri, con un corretto equilibrio fra gli organi di supervisione strategica, di gestione e di controllo e fra le funzioni operative e di controllo.

Oltre che sui temi "amministratori indipendenti" ed "esecutivi/non esecutivi", le disposizioni di vigilanza sul governo societario si soffermano sulla necessità che gli amministratori possano dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento consapevole del proprio incarico. E' per questo motivo che la regolamentazione interna definisce limiti al cumulo degli incarichi, e le nuove disposizioni anche europee richiedono una costante autovalutazione della propria competenza.

Il Banco delle Tre Venezie (di seguito B.T.V. o Banco) ha scelto di mantenere il modello di governance tradizionale connotato quindi dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, con la possibilità statutariamente prevista di nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo, al quale affidare sia la funzione di supervisione strategica che quella di gestione e di un Collegio Sindacale che ha il compito della funzione di controllo.

Alla luce delle considerazioni suesposte e della scelta che l'assemblea ha effettuato in termini di modello di governance, il C.d.A. si pone l'obiettivo di regolamentare le proprie attività e quelle di eventuali Comitati di propria emanazione, nello svolgimento delle due precitate funzioni, di supervisione strategica e di gestione.

Il regolamento del processo di governance del Consiglio di Amministrazione disciplina per ogni fase di tale processo il ruolo assegnato al Consiglio dalle disposizioni di legge, dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circ. 285/2013 Banca d'Italia), dallo Statuto aziendale e dalla regolamentazione interna deliberata dall'Assemblea o dallo stesso C.d.A.

Ne disciplina altresì le modalità di funzionamento, i poteri, le competenze e caratteristiche dei membri.

Il regolamento si propone di descrivere:

- a. le caratteristiche intrinseche dell'organo;
- b. i principi generali cui devono ispirarsi i propri comportamenti ed i criteri per la gestione dei rischi del processo di governance;
- c. le attività da porre in essere per la concreta e corretta applicazione dei predetti criteri.

Il presente documento presuppone l'applicabilità di tutte le norme statutarie anche laddove non esplicitamente riportate e che costituiscono fonte primaria e quindi prevalente rispetto alle norme del regolamento stesso. Ne deriva che in caso di conflitto di interpretazioni la norma statutaria prevale su quella di regolamento.

Il documento è suddiviso in quattro capitoli oltre questa premessa:

- il primo illustra alcune caratteristiche tecniche non statutariamente disciplinate;
- il secondo disciplina il funzionamento dell'organo amministrativo;
- il terzo focalizza il processo di governance nelle sue varie fasi;
- il quarto tratta dei limiti al cumulo degli incarichi.

Naturalmente l'elenco schematizzato nel prosieguo non esaurisce le attività che nel continuo il principale organo della banca svolge, ma cerca di focalizzare l'attenzione su alcune di particolare pregnanza che potrebbero essere viste come la chiave di volta del processo di governance complessivo.



3. Inquadramento generale e normativo

Principi generali

Le norme aziendali che regolano la nomina, la composizione ed altri aspetti del funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono state definite conformemente ai principi generali forniti dalla legge e dalle *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche* contenute nella Circ. 285/2013 e successivi aggiornamenti.

E' stato inoltre considerato il Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana. Sono inoltre state considerate le opportunità/necessità operative della struttura che supporta l'operato del C.d.A. tenendo sempre in evidenza il principio di proporzionalità che consente alle banche di dimensioni non rilevanti il contenimento dei costi funzionali.

In particolare però va evidenziato che:

- la *suddivisione di compiti e responsabilità* all'interno dell'organo aziendale è coerente con i ruoli ad esso attribuiti nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo "tradizionale", prescelto dall'Assemblea come da Istruzioni di Vigilanza. Al Consiglio sono attribuiti sia la funzione di supervisione strategica sia la funzione di gestione che vengono esercitate cercando, nei limiti del possibile, di differenziarne tempi e modalità;
- l'*idoneità* degli amministratori a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della onorabilità, professionalità, indipendenza, competenza, concorrenzialità e disponibilità di tempo, rientra nelle valutazioni di competenza dello stesso Consiglio che la accerta ed assicura nel continuo; a tal proposito vengono deliberati dallo stesso Consiglio limiti al cumulo degli incarichi per i singoli amministratori;
- oltre alla possibilità di costituire il Comitato Esecutivo secondo le previsioni dell'articolo 21 dello Statuto, è prevista anche la possibilità di costituire, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, Comitati endo-consiliari (con funzioni consultive e propositive) e Comitati speciali (con funzioni consultive, istruttorie e/o di controllo). Per la partecipazione a tali Comitati non è ovviamente possibile contemplare amministratori indipendenti in quanto questi sono per definizione "non esecutivi". Possono essere inoltre attribuite a singoli consiglieri, in funzione della loro esperienza/competenza, progetti specifici di analisi o organizzativi da portare all'attenzione dell'Organo di gestione. Per la partecipazione ai Comitati ovvero per lo svolgimento delle attività progettuali, è prevista la possibilità che il Consiglio di Amministrazione decida di attribuire un compenso tempo per tempo all'amministratore operativo, purché in linea con le politiche retributive stabilite di volta in volta dall'Assemblea. Quest'ultimo aspetto sarà naturalmente posto in evidenza nella Remuneration Policy aziendale.

Caratteristiche degli amministratori

E' compito del Presidente del C.d.A., che presiede anche l'assemblea, verificare la validità delle liste che vengono presentate in occasione delle elezioni degli amministratori e quindi, anche con l'ausilio dell'Ufficio Amministrazione, Affari Generali e Controllo di Gestione, della dichiarazione di indipendenza formalizzata per i candidati individuati come tali.

A tale fine egli valuta le informazioni a sua disposizione ed eventuali rapporti con la banca, oltre ovviamente al curriculum rassegnato dal candidato in allegato alla lista. La documentazione obbligatoria da allegare alle liste, e quindi da verificare, è riportata nello Statuto all'art. 16.15.

La caratteristica di indipendente, in assenza delle oggettive previsioni regolamentari da parte del MEF come determinato dall'articolo 26 del TUB, è stata definita nello statuto in forma negativa (cioè quando un amministratore non è definibile indipendente), tenendo conto dei requisiti stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana spa.

Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo lo statuto devono possedere tale requisito. Qualora invece, dimettendosi il consigliere in parola, il numero degli indipendenti divenisse inferiore a quello statutariamente previsto come minimo, occorre che il C.d.A. coopti un altro indipendente.

Viene demandata all'ultimo capitolo di questo Regolamento la definizione di vincoli correlati alla disponibilità temporale dell'amministratore in relazione ad attività che egli debba svolgere in altre aziende o enti, tenendo conto dell'attuale divieto di interlocking dato dall'art. 36 del D.Lgs. 201 del 2011 (cosiddetta *Salva Italia*), che egli è tenuto a comunicare sia in occasione dell'accettazione della nomina (peraltro le liste sono corredate dei *curricula* dei candidati) sia in occasione di ogni variazione.

L'Ufficio Amministrazione, Affari Generali e Controllo di Gestione provvederà comunque almeno semestralmente a richiedere a ciascun amministratore l'aggiornamento dei propri incarichi, eventualmente nella stessa circostanza in cui lo farà al fine di ottenere le necessarie informazioni per un corretto aggiornamento del data base sui "soggetti collegati" come definiti dalla normativa di Vigilanza e dallo specifico regolamento interno.

E' compito dello stesso C.d.A. verificare la presenza per gli amministratori delle caratteristiche di professionalità ed onorabilità dei consiglieri eletti e nel continuo quelle di indipendenza, concorrenzialità, competenza e disponibilità.

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'ufficio (art. 16.9 Statuto).

Nel caso in cui nel corso delle verifiche periodiche effettuate dallo stesso Consiglio, un amministratore fosse ritenuto non più in linea con le previsioni di Legge, di Statuto e di questo regolamento, ha a disposizione 30 (trenta) giorni per adeguarsi – se possibile – trascorsi i quali viene invitato dal C.d.A. ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto delle citate previsioni. L'invito viene verbalizzato. Qualora l'amministratore non aderisse all'invito, il C.d.A. convoca l'Assemblea affinché provveda alla sua revoca ai sensi dell'art. 16 commi 7 e 8 dello Statuto.

Ruolo e responsabilità degli amministratori

Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo primario del sano e prudente andamento della banca nonché della creazione di valore per gli azionisti, tenendo conto della presenza nel tessuto economico-sociale del territorio.

Essi devono dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario anche tenendo conto del numero delle cariche di esponente già ricoperte in altre società.

Tutti gli amministratori, ma anche eventuali componenti esterni di Comitati Speciali, sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure adottate dal Banco per la gestione interna e le comunicazioni all'esterno di documenti ed informazioni.

4. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Convocazione e proposte di deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, di norma almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità o ne venga fatta richiesta scritta dal numero dei Consiglieri statutariamente previsto o dal Collegio Sindacale.

Le convocazioni sono fatte entro cinque giorni di calendario prima della seduta prevista, dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica preventivamente comunicato dall'amministratore.

Il Consiglio, anche in assenza di convocazione, si considera validamente costituito se intervengono alla riunione tutti gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale, ma anche qualora i membri non presenti abbiano dichiarato per iscritto (anche via e-mail) di essere a conoscenza della riunione e di non essere comunque nella condizione di parteciparvi.

Il Presidente, nel convocare il Consiglio fissa l'ordine del giorno d'intesa con il Direttore Generale che gli sottopone gli argomenti; l'ordine del giorno deve indicare in maniera esplicita tutti gli argomenti che sono di competenza esclusiva del C.d.A. o che rivestano particolare valenza strategica o organizzativa o comunque possano essere qualificati come di straordinaria amministrazione.

Per alcune deliberazioni importanti ma non urgenti, ovvero documentate in modo ponderoso, le relazioni presentate possono essere poste a disposizione, e successivamente illustrate nel corso della riunione, ma lasciando il tempo per riflettere ed assumere la decisione anche eventualmente nella seduta successiva.

Riunioni

La documentazione di supporto per le deliberazioni, una volta vistata dal Direttore Generale, viene messa a disposizione degli amministratori in tempo utile per consentire agli amministratori stessi di esprimersi con consapevolezza nelle materie oggetto di deliberazione. La stessa documentazione è ovviamente a disposizione del Collegio Sindacale.

Senza l'autorizzazione del Presidente non è consentita l'estrazione di alcun documento relativo alle proposte di deliberazione o alle relazioni presentate al C.d.A. ed i relativi allegati, né tantomeno il rilascio di copie della documentazione medesima.

Sono fatti salvi i casi in cui per ragioni di comprovata urgenza o riservatezza o per altre gravi ragioni in ogni caso riconosciute ed autorizzate dal Direttore Generale e/o dal Presidente, il materiale non possa essere messo tempestivamente a disposizione di consiglieri e sindaci. A questi casi nel corso della riunione il Presidente avrà cura venga dedicata adeguata attenzione e discussione.

Gli Organi amministrativi sono validamente riuniti con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Qualora fossero impossibilitati a partecipare alla riunione, amministratori e sindaci ne danno tempestiva comunicazione al Presidente o al Direttore Generale, eccetto ovviamente nei casi di grave forza maggiore per i quali la giustificazione dell'assenza può essere fornita anche successivamente alla seduta.

I Consiglieri arricchiscono la discussione apportando la propria competenza e professionalità in modo che i diversi argomenti possano essere analizzati da diverse prospettive contribuendo ad alimentare la dialettica, presupposto distintivo di una decisione collegiale meditata e consapevole.

Alla seduta possono partecipare persone, invitate dal Direttore Generale, per l'illustrazione delle varie istruttorie, sia dipendenti della Banca che esperti esterni.

Di norma gli argomenti trattati sono quelli posti all'ordine del giorno, salva la facoltà del C.d.A., una volta riunitosi con la presenza di tutti i consiglieri, di trattare argomenti non previsti all'ordine del giorno presentatisi con urgenza e non differibili; tali argomenti vengono comunicati dal Presidente all'inizio della seduta. In tal caso il C.d.A. dovrà dapprima deliberare all'unanimità l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno e trattarlo salvo particolari casi, in coda agli argomenti posti all'ordine del giorno medesimo.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, evidenziando pareri contrastanti e dando conto delle motivazioni alla base delle stesse.

I verbali vengono portati all'approvazione dell'Organo nella seduta successiva. Le copie e gli estratti dei verbali, dichiarati conformi dal Segretario del Consiglio, fanno piena prova della forma e dei contenuti della deliberazione assunta.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono comunicate tempestivamente da parte del Segretario del Consiglio alle funzioni aziendali ritenute competenti, previa analisi da parte del Direttore Generale o suo delegato, che ne decide l'eventuale inoltro, integrale o parziale, tenendo presente l'oggetto e gli argomenti contenuti nelle deliberazioni stesse.

La segreteria del C.d.A. provvede a scadenzare eventuali termini temporali previsti nelle deliberazioni per consentire al C.d.A. di poter verificare l'adempimento da parte dell'Esecutivo di quanto approvato.

Le deliberazioni decorrono dalla data in cui sono state adottate, salvo espressa e diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Vigilanza, oppure qualora sussista una diversa prescrizione di legge.

Direttore Generale e Segretario

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive e propositive come previsto dall'art. 23 dello statuto.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore Generale o, su sua proposta, da un dipendente della Società nominato dal Consiglio stesso. Il Direttore Generale peraltro può chiedere l'ausilio di un collaboratore, anche esterno all'azienda, per lo svolgimento tecnico della funzione. Tale collaboratore può quindi accedere alle sedute.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere firmato da chi la presiede e dal medesimo Segretario.

Votazioni

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Eventuale voto contrario alla decisione assunta o il caso di astensione, viene verbalizzato indicandone espressamente le motivazioni.

Ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del C.d.A. svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile (art. 2381, co. 1).

In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a. *Promuove l'equilibrio dei poteri*: promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri fra eventuali amministratori esecutivi (partecipanti ai Comitati decisionali ovvero con deleghe operative ad personam) e quelli non esecutivi e comunque favorisce la dialettica all'interno del Consiglio;
- b. *Interloquisce con gli organi interni di controllo e i comitati interni*: si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati per riferire conseguentemente al C.d.A..

Per svolgere efficacemente i propri compiti, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere nominato membro del Comitato Esecutivo ma, se ritenuto utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato stesso (art. 21.2 Statuto). Il Presidente o chi lo sostituisce nelle sue funzioni, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, ha il potere di assumere le decisioni di competenza dell'organo presieduto. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo in occasione della sua prima riunione (art. 18.7 Statuto).

In merito alle specifiche sul ruolo del Presidente si rimanda, comunque, alla Circ. Banca d'Italia n. 285/2013 (Tit. IV – Cap. 1 – Sez. 5).

Interessi degli amministratori

In quanto soggetti rilevanti come definiti dalla regolamentazione Consob, i membri del Consiglio di Amministrazione sono soggetti alla normativa sulle operazioni personali svolte da soggetti rilevanti.

Gli amministratori rispettano il Codice Etico e le procedure adottate dall'azienda ed in particolare i regolamenti, da loro stessi approvati, attinenti alle operazioni svolte dalla banca con soggetti collegati oltre a quello espressamente riferito alle predette operazioni personali svolte nell'ambito dei servizi di investimento.

Nelle operazioni in cui un esponente sia portatore di interessi – in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2391 c.c. – questi devono essere dichiarati come previsto anche dal regolamento delle operazioni con soggetti collegati che disciplina tutte le operazioni svolte dal soggetto esponente e/o da soggetti a lui connessi.

Compenso degli Amministratori

Lo Statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approvi le politiche di remunerazione e incentivazione, cioè ragioni e criteri delle remunerazioni fornendo informazioni sull'importanza relativa delle componenti fisse e variabili a favore dei consiglieri di amministrazione. Presso B.T.V. non vengono previste forme di remunerazione legate a strumenti finanziari; in ogni caso esiste una policy formalizzata che annualmente viene approvata dall'assemblea.

In relazione al fatto che corretti meccanismi di remunerazione e di incentivazione possono favorire il governo della banca, in particolare per ruoli decisionali chiave, la policy aziendale in tema di remunerazione prevede che sia l'assemblea a decidere se attivare una quota del compenso in forma variabile, prendendo quindi in considerazione alcuni parametri di riferimento orientati al medio/lungo periodo; tali parametri vengono anche correlati al rischio incombente.

La politica di remunerazione prevede la possibilità di erogare un particolare compenso aggiuntivo ad amministratori che ricevono specifici incarichi.

5. Processo di governance

Organo con funzione di supervisione strategica: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è, per espressa scelta dell'Assemblea degli azionisti di B.T.V. in riferimento al modello di governance definito *tradizionale*, l'**organo a cui risultano assegnate sia la funzione di supervisione strategica che quella di gestione**.

La **funzione di supervisione strategica** è parte della generale funzione di Amministrazione, avente ad oggetto piani industriali e finanziari, operazioni strategiche, ecc. L'organo con funzione di supervisione strategica è quindi l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera dei piani industriali e/o finanziari ovvero delle singole operazioni strategiche. Il C.d.A. è quindi chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca e a verificarne nel continuo l'attuazione.

Con riferimento alle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circ. 285/2013 – Titolo IV – Cap. 3) ed ai sensi del Regolamento Congiunto fra Banca d'Italia e Consob del 29.10.2007 e successivi aggiornamenti, il Consiglio di Amministrazione del Banco delle Tre Venezie:

definisce e approva:

- a) il modello di *business* avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
- b) gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
- c) gli obiettivi di rischio, la soglia di tolleranza (ove identificata) e le politiche di governo dei rischi;
- d) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- e) i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;

approva:

- f) la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali;
- g) il processo di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi;
- h) le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza; stabilisce altresì i limiti massimi all'esposizione della banca verso strumenti o prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;
- i) il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari e ne valuta periodicamente il corretto funzionamento;
- j) il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- k) la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- l) al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni, un codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti. Il codice definisce i principi di condotta (ad es., regole deontologiche e regole da osservare nei rapporti con i clienti) a cui deve essere improntata l'attività aziendale;
- m) i sistemi interni di segnalazione delle violazioni;

assicura che:

- n) la struttura della banca sia coerente con l'attività svolta e con il modello di *business* adottato, evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative;
- o) il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale siano costantemente uniformati ai principi indicati nelle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e che le funzioni aziendali di controllo possiedano i requisiti e rispettino le previsioni della citata normativa; nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività l'adozione di idonee misure correttive e ne valuta l'efficacia;
- p) l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;

- q) il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- r) la quantità e l'allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi;
- s) nel caso in cui la banca operi in giurisdizioni poco trasparenti o attraverso strutture particolarmente complesse, valuta i relativi rischi operativi, in particolare di natura legale, reputazionali e finanziari, individua i presidi per attenuarli e ne assicura il controllo effettivo;
- t) con cadenza almeno annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di audit (annuale o pluriennale) predisposto dalla funzione di revisione interna, ed esamina le relazioni annuali predisposte dalle funzioni aziendali di controllo.

Compiti del Consiglio di Amministrazione con riguardo a taluni profili specifici:

- con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il RAF e l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa;
- riguardo ai rischi di credito e di controparte, approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati.

Dal punto di vista strategico, in ossequio alle previsioni statutarie di cui all'art. 15.3, sono altresì riservate all'esclusiva competenza dell'organo amministrativo:

1. le decisioni concernenti gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche e i piani strategici, industriali e finanziari della Banca;
2. la delibera di fusione nei casi di cui all'art. 2505 c.c. con le forme ivi previste;
3. la strategia di sviluppo territoriale compresa la istituzione/soppressione di sedi secondarie;
4. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della banca;
5. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
6. il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
7. la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Banca abbia emesso azioni senza valore nominale;
8. la nomina e l'eventuale revoca del Direttore Generale ed il relativo trattamento economico;
9. l'eventuale costituzione del Comitato Esecutivo;
10. l'eventuale costituzione di Comitati endo-consiliari;
11. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti sentito il Collegio Sindacale;
12. la nomina, la revoca, il trattamento economico la promozione ed il trasferimento del Vice direttore generale, degli altri dirigenti, su proposta del Direttore Generale;
13. l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Vice direttore generale e degli altri dirigenti;
14. l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
15. l'acquisto e la vendita di immobili salvi atti ed operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero del credito.

Organo con funzione di gestione: Consiglio di Amministrazione

L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento dei sistemi interni di misurazione (c.d. "rischio di modello"), e, nell'ambito di una gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.

Tale organo cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti previsti dalle Disposizioni di Vigilanza, monitorandone nel continuo il rispetto.

In particolare, l'organo con funzione di gestione ovvero il Consiglio di Amministrazione, di norma su proposta del Direttore Generale:

1. definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi. In tale ambito:
 - a. stabilisce limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo esplicitamente conto dei risultati delle prove di stress e dell'evoluzione del quadro economico. Inoltre, nell'ambito della gestione dei rischi, limita l'affidamento sui *rating* esterni, assicurando che, per ciascuna tipologia di rischio, siano condotte adeguate e autonome analisi interne;

- b. agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie di rischi ed estesa a tutta la banca. In particolare, sono sviluppati e attuati programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito alle responsabilità in materia di rischi in modo da non confinare il processo di gestione del rischio agli specialisti o alle funzioni di controllo;
 - c. stabilisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti d'interessi; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
 - d. esamina le operazioni di maggior rilievo oggetto di parere negativo da parte della funzione di controllo dei rischi e, se del caso, le autorizza; di tali operazioni informa l'organo con funzione di controllo;
2. definisce e cura l'attuazione del processo (responsabili, procedure, condizioni) per approvare gli investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività o l'ingresso in nuovi mercati. Il processo:
 - a. assicura che vengano pienamente valutati i rischi derivanti dalla nuova operatività, che detti rischi siano coerenti con la propensione al rischio e che la banca sia in grado di gestirli;
 - b. definisce le fasce di clientela a cui si intendono distribuire nuovi prodotti o servizi in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali vincoli normativi esistenti;
 - c. consente di stimare gli impatti della nuova operatività in termini di costi, ricavi, risorse (umane, organizzative e tecnologiche) nonché di valutare gli impatti sulle procedure amministrative e contabili della banca;
 - d. individua le eventuali modifiche da apportare al sistema dei controlli interni;
 3. definisce e cura l'attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
 4. definisce e cura l'attuazione dei processi e delle metodologie di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari e ne cura il loro costante aggiornamento;
 5. definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
 6. nell'ambito del RAF, se è stata definita la soglia di tolleranza, autorizza il superamento della propensione al rischio entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza, individuando le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito;
 7. pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 8. predispone e attua i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie, o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività, servizi o processi rilevanti;

assicura:

1. la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
2. una corretta, tempestiva e sicura gestione delle informazioni a fini contabili, gestionali e di *reporting*.

Compiti dell'organo con funzione di gestione con riguardo a taluni profili specifici:

- con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e la RAF e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse competenti, sufficienti sotto il profilo quantitativo, collocate in posizione gerarchica adeguata a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale;
- con specifico riferimento ai rischi di credito e di controparte, in linea con gli indirizzi strategici, approva specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche.

Fase deliberativa

Si deve considerare compresa in questa fase anche l'istruttoria, propedeutica a quella deliberativa, di tutte le decisioni e dei documenti definiti o approvati, in linea con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e dal Regolamento Congiunto B.d.I. e Consob.

Fase di verifica

Il C.d.A. verifica la coerenza fra gli indirizzi strategici deliberati e le scelte tempo per tempo assunte sia autonomamente che dagli enti delegati per la realizzazione dei citati indirizzi e per la gestione dei relativi rischi.

Il Consiglio di Amministrazione verifica inoltre la concreta applicazione delle deliberazioni dallo stesso assunte, nonché il corretto esercizio dei poteri delegati al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale ed alle unità operative aziendali ovvero singoli dipendenti o collaboratori nelle diverse materie, utilizzando i flussi informativi allo scopo predisposti.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione vigila sul generale andamento della gestione ed, in particolare, sulle situazioni di conflitto di interesse, sulla base anche delle informazioni allo stesso trasmesse dal Direttore Generale e dai singoli amministratori.

Fase di intervento

Il Consiglio di Amministrazione richiede al Direttore Generale, referente operativo, interventi volti alla realizzazione di quanto deliberato nonché alla risoluzione dei vari problemi riscontrati.

Il C.d.A. per la programmazione e la deliberazione dei predetti interventi deve tenere conto delle proposte al riguardo formulate dal Collegio Sindacale, dal Direttore Generale e dalle funzioni aziendali di controllo, dall'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001 se costituito, nonché in particolare dalle Autorità di Vigilanza.

Fase informativa

Il Consiglio di Amministrazione comunica nella fase deliberativa al Direttore Generale e, tramite quest'ultimo, alle varie funzioni aziendali:

- a. gli indirizzi strategici con riferimento ai quali devono essere definite le politiche di medio-lungo periodo (piano strategico), le politiche di breve periodo (budget aziendali annuali) nonché il dimensionamento dei rischi da assumere;
- b. i poteri, i compiti e le responsabilità da attribuire alle risorse professionali deputate alla gestione dei rischi;
- c. gli interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse dalle verifiche sul sistema organizzativo nel suo insieme.

Il C.d.A. cura che le informazioni relative alle sue decisioni pervengano in modo corretto, alla struttura aziendale per l'esecuzione del deliberato, con particolare riferimento alle politiche di gestione dei rischi, ai regolamenti e alle procedure.

In merito ai rapporti con le funzioni di controllo (di 2° e 3° livello) il C.d.A., per il tramite del Presidente, fruisce in particolare delle informazioni fornite dalle stesse che, oltre all'evidenziazione degli esiti dell'attività, dovranno specificare le misure adottate o raccomandate per rimediare a eventuali carenze rilevate.

La funzione di Revisione Interna (*internal audit*) dipende direttamente dal C.d.A. e presenta agli organi aziendali, con la periodicità e le modalità definite dal Regolamento Interno Aziendale, il piano di audit nonché le relazioni sull'attività di auditing svolta.

La funzione di Conformità alle norme (*compliance*) dipende direttamente dal C.d.A. e presenta agli organi aziendali, con la periodicità e le modalità definite dal Regolamento Interno Aziendale, il piano di compliance e le relazioni sull'attività svolta; in particolare, tenendo conto delle disposizioni del regolamento Congiunto B.d.I./Consob, la funzione relaziona anche sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti.

La funzione di Controllo dei rischi (*risk management*) dipende direttamente dal C.d.A. e presenta agli organi aziendali, con la periodicità e le modalità definite dal Regolamento Interno Aziendale, relazioni sull'attività di controllo dei rischi.

6. Limiti al cumulo degli incarichi

L'articolo 36 della Legge 214/2011 (c.d. “*divieto di interlocking*”), ha posto limitazioni alla possibilità che un esponente o appartenente all'alta dirigenza di un intermediario finanziario detenga ruoli omologhi presso un altro intermediario o finanziaria qualora in concorrenza. La stessa norma e un documento congiunto fra Banca d'Italia, Consob e Isvap con il beneplacito dell'AGCM (autorità per la concorrenza ed il mercato) hanno esplicitato con esemplificazioni pratiche la ratio della norma.

Ne deriva che i limiti di seguito trattati riguardano solamente gli incarichi detenibili presso società non attinenti al mercato finanziario o assicurativo, ovvero attinenti ma non concorrenziali con B.T.V..

La citata Legge prevede che il *divieto di interlocking* non venga applicato alle cariche assunte: a) in società estere (anche se esse operano in Italia attraverso succursali); b) in succursali di imprese estere operanti in Italia.

Nonostante le società estere non siano comprese nel novero concorrenziale, queste saranno considerate – pur essendo banche o intermediari finanziari – alla stregua delle società di cui sotto.

Il presente capitolo disciplina il numero massimo di incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti da un esponente aziendale prestando particolare attenzione a quelle in società di “notevoli dimensioni” (società rilevanti). Non rilevano le cariche in società finanziarie c.d. “statiche”. Si è inoltre tenuto conto del fatto che operare in più società appartenenti allo stesso gruppo non ha lo stesso peso in termini di impegno che operare in società fra loro non correlate. Pertanto le società appartenenti allo stesso gruppo non vengono conteggiate singolarmente ma in funzione dell'impegno richiesto all'esponente dalle stesse da valutare caso per caso.

Si intendono di **notevoli dimensioni le società** che abbiano i seguenti requisiti:

- un ammontare di ricavi consolidati superiore a 250 milioni di euro ovvero
- un numero di dipendenti superiore a 500

nel computo rientrano, come detto, anche le società estere.

Si esplicitano di seguito i limiti per ciascun esponente in base alle sue caratteristiche:

Il **Presidente** non può ulteriormente ricoprire:

- alcun altro incarico di presidenza
- più di due incarichi di vice presidente
- più di tre incarichi di componente del Comitato Esecutivo
- nel complesso non più di cinque cariche amministrative e/o di controllo.

Il **Vice Presidente** (anche avente funzioni Vicarie) non può ulteriormente ricoprire:

- più di una carica di presidenza
- più di tre incarichi di vice presidenza
- più di cinque incarichi di componente del Comitato Esecutivo
- nel complesso non più di otto cariche amministrative e/o di controllo

L'**amministratore esecutivo** non può ulteriormente ricoprire:

- più di cinque incarichi di componente del Comitato Esecutivo
- nel complesso non più di dieci cariche amministrative e/o di controllo

L'**amministratore non esecutivo** e non investito di cariche particolari, non può ricoprire:

- più di sette incarichi di componente del Comitato Esecutivo
- nel complesso non più di dieci cariche amministrative e/o di controllo.

I limiti sopra indicati devono essere resi pubblici, anche mediante utilizzo del sito internet aziendale, almeno due mesi prima del termine per la presentazione delle liste in vista dell'assemblea degli azionisti.

Prima di assumere un incarico di amministrazione direzione o controllo in una società rilevante i consiglieri dovranno darne comunicazione al C.d.A. del Banco delle Tre Venezie. Dopo la nomina gli amministratori devono fornire al C.d.A. la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti.

L'Ufficio Amministrazione, Affari Generali e Controllo di Gestione provvederà almeno semestralmente a richiedere a ciascun amministratore l'aggiornamento dei propri incarichi contestualmente, se possibile, con l'aggiornamento dei soggetti connessi.

Nel caso di superamento dei limiti gli amministratori informano tempestivamente il C.d.A., il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza, invitando l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento. In caso di mancato adeguamento da parte degli amministratori entro (90) novanta giorni dall'invito del C.d.A., il C.d.A. medesimo riferisce tale circostanza in occasione della prima assemblea successiva e potrà proporre all'assemblea stessa di assumere le più opportune determinazioni al riguardo.

Qualora particolari motivi lo giustificino il C.d.A. potrà derogare ai limiti sopra previsti tenuto conto della circostanza specifica, dando atto di tale decisione e delle relative motivazioni in occasione della prima assemblea successiva.

7. Aggiornamento del Regolamento

Gli aggiornamenti sono previsti "ad evento" come, a titolo esemplificativo, a seguito di adeguamenti normativi (sia di Legge che di Vigilanza) e/o modifiche statutarie inerenti la governance e relativa struttura.